



CORRISPETTIVI TELEMATICI

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

LINEE GUIDA

Fonte: Agenzia delle Entrate - MEF
Adattamento: Studio Piazzolla - Milano

CORRISPETTIVI TELEMATICI E LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Perimetro normativo e regolamentare

CORRISPETTIVI TELEMATICI

- ✓ d.Lgs. N. 127/2015 (e successive modificazioni) – art. 2 Trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal **01.01.2021** vige l'**obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** per tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all' art. 22 del d.P.R. n. 633/72 (salvo esoneri di cui al DM 10.05.2019), **mediante strumenti che garantiscono sicurezza e inalterabilità dei dati**

- ✓ **Provvedimento AE 28.10.2016 (e successive modificazioni)**

Gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono (ad oggi) i **Registratori Telematici e la procedura web (gratuita) «Documento commerciale online» dell'AE**

CORRISPETTIVI TELEMATICI E LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Perimetro normativo e regolamentare

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

✓ Legge n. 232/2016 – art. 1, commi 540 e 544 Lotteria degli scontrini

I cittadini maggiorenni e residenti in Italia possono partecipare alla estrazione a sorte di **premi in denaro collegati ad acquisti effettuati esclusivamente con pagamento elettronico** presso gli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. I **dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria** sono **memorizzati e trasmessi** dagli esercenti mediante gli strumenti di cui all'art. 2 del d..Lgs. N. 127/2015: ad oggi, **RT e procedura web AE**.

I premi sono riconosciuti anche agli esercenti

✓ Provvedimento AE del 31.10.2019 (e successive modificazioni)

Sono definite le modalità tecniche e le **informazioni da trasmettere** – mediante RT o procedura web AE – **per consentire la partecipazione alla lotteria**

✓ Provvedimento ADM-AE del 05.03.2020 (in corso di modifica)

Sono definite le **regole della lotteria**

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Chi e Come

✓ SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all' art. 22 del d.P.R. n. 633/72, cioè quelli che negli ultimi 40 anni anno emesso scontrini o ricevute fiscali

Il DM 10.05.2019 prevede specifici esoneri per alcune **attività** che – in gran parte – ricalcano gli esoneri che erano prima previsti per l'emissione degli scontrini e le ricevute fiscali. Tuttavia, è consentito memorizzare e trasmettere anche i dati dei corrispettivi relativi alle operazioni esonerate

✓ COME ADEMPIERE

Dotandosi di un **Registratore Telematico** o utilizzando, mediante pc, tablet o smartphone, **la procedura web (gratuita) «Documento commerciale online» dell'AE**. Quest'ultima è più adatta ai soggetti che effettuano operazioni con bassa frequenza giornaliera (es. artigiani) e prima utilizzavano il bollettario (madre/figlia) delle ricevute fiscali.

ATTENZIONE: entro il **31 marzo p.v.**, il **software di tutti gli RT deve essere adeguato per trasmettere i dati dei corrispettivi con il tracciato (versione 7.0)** approvato con il provvedimento AE del 20.12.2019. Tale versione consente agli esercenti di gestire tutte le specifiche tipologie di operazioni commerciali (es. sconti, acconti, pagamenti con ticket, buoni monouso/multiuso ecc.) e trasmettere dati più puntuali ai fini della corretta liquidazione IVA.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Se non si rispetta l'obbligo

✓ d.Lgs. N. 127/2015 (e successive modificazioni) – art. 6

La mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471/1997 (art. 6, commi 2-bis e 3; art. 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis; art. 12, comma 2).

In particolare, la sanzione è pari al 90% dell'imposta se i dati dei corrispettivi dell'operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività (da tre giorni a un mese oppure, se l'importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi)

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Se non si rispetta l'obbligo

✓ d.Lgs. N. 127/2015 (e successive modificazioni) – art. 6

Nei casi in cui l'**omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo** (violazione solo formale) è prevista solo una **sanzione amministrativa fissa**, pari a **100 euro per ciascuna trasmissione**, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del d.Lgs. n. 472/1997).

Anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici**, la **sanzione è del 90%**. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di manutenzione o l'omessa verifica periodica (ogni 2 anni) degli RT è punita con sanzione da 250 a 2mila euro.

La **manomissione degli RT** comporta una sanzione da **3mila a 12mila euro**, salvo che il fatto costituisca reato, nonché sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Chi - Dove - Premi

✓ Chi può giocare e chi vince

Possono partecipare alla lotteria tutti i **cittadini di maggiore età residenti in Italia** e tutti gli **esercenti** obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi **mediante RT o procedura web AE** (*documento commerciale online*)

ATTENZIONE: i cittadini possono partecipare solo se effettuano acquisti presso quegli esercenti che hanno il registratore telematico con software adeguato alla memorizzazione e trasmissione dei dati lotteria (o che usano la procedura web AE).

Se vince il cliente, vince anche l'esercente - I premi

Clienti

25mila € settimanali (15 premi); **100mila €** mensili (10 premi); **5mln €** annuale (1 premio)

Esercenti

5mila € settimanali (15 premi); **20mila €** mensili (10 premi); **1mln €** annuale (1 premio)

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Come

✓ Cosa deve fare il cliente

1) Per prima cosa, i cittadini (maggiorenni e residenti) devono accedere al portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, **generare il proprio codice lotteria** e salvarlo come immagine sul proprio smartphone o stamparlo e portarlo sempre con se.

1. Inserisci il tuo codice fiscale e il codice di sicurezza
2. Genera il codice lotteria
3. Stampa il codice lotteria o memorizzalo sul tuo dispositivo mobile

Codice Fiscale:

Leggi informativa art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ex art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, conferiti mediante la compilazione di questo form, e di accettarne i contenuti*.

Codice di sicurezza



[Audio](#)
[Altra immagine](#)
[Altro audio](#)



2) Quando effettuano un acquisto, i cittadini devono **comunicare all' esercente la volontà di partecipare alla lotteria**, devono **mostrare il codice lotteria** per consentire all' esercente di registrarlo e devono **pagare l'intero importo del corrispettivo esclusivamente in modalità elettronica** (carta di credito, bancomat e altre modalità es. Satispay).

ATTENZIONE: si partecipa solo se il corrispettivo è uguale o maggiore di 1€

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Codice lotteria o Codice fiscale

✓ PERCHE' IL CODICE LOTTERIA

Il codice lotteria **serve solo a partecipare alla lotteria degli scontrini**, è **univocamente abbinato al codice fiscale** del cittadino e lo mantiene anonimo all'atto dell'acquisto. Pertanto il codice lotteria è **una misura per garantire la privacy del cittadino**.

Se si smarrisce, è possibile generare un nuovo codice lotteria.

✓ CODICE FISCALE OPPURE CODICE LOTTERIA

Se il cittadino chiede all'esercente di riportare il proprio codice fiscale sullo scontrino (es. in caso di acquisto di farmaci per usufruire della detrazione fiscale), **non potrà comunicare il codice lotteria** e, quindi, partecipare alla lotteria per quell'acquisto.

Il registratore telematico non consente di registrare – per il medesimo acquisto – sia il CF che il Codice Lotteria.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Cosa deve fare l'esercente



1) Verificare, con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico, che il **software** di quest'ultimo è **aggiornato** per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria



2) Consentire ai propri clienti di **pagare con modalità elettronica** (carte di credito, bancomat, Satispay ecc.). Si consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico




3) Si consiglia di **dotarsi di un lettore di codici a barre** (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa si userà il **tastierino del registratore** per digitare il codice.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Cosa deve fare l'esercente

Prima di emettere lo scontrino, l'esercente **al momento della registrazione dell'operazione** sul registratore telematico deve:



- 1) **registrare il codice lotteria** che il cliente mostra al momento dell'acquisto (scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico ovvero digitarlo sul tastierino del registratore stesso)
- 2) accettare il **pagamento elettronico** (carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento)
- 3) emettere il documento commerciale (scontrino) digitando il **tasto del pagamento elettronico**

Sarà poi l'RT, in automatico, a trasmettere i dati al sistema della lotteria

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

OCCHIO AL DOCUMENTO

OTTICA "XXXXXX"
P.IVA 0000000000
VIA "XXXXXXXX" N. "XX"
CITTA' "XXXXXX" CAP "XXXXX"
DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "X"	22%	2,00
Prodotto "Y"	22%	1,00
Subtotale:		3,00
TOTALE COMPLESSIVO		3,00
di cui IVA		0,54
Pagamento contante		00,00
Pagamento elettronico		3,00
Importo pagato		3,00

02-01-2021 9:10
DOCUMENTO N. 0002-0013

Codice Lotteria
XYX Y00 X0

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

Si potrà partecipare alla lotteria solo se sul documento commerciale (scontrino) saranno riportati, oltre ai dati tipici dell'operazione (importo, data, matricola del registratore telematico), anche i seguenti dati:

Evidenza dell'importo **pagato elettronicamente** (si ricorda che partecipano solo le spese da 1 euro in su)

Codice Lotteria del cliente

LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Casi particolari (es. Ottici, Farmacie, Parafarmacie, ecc.)

In caso di spese per le quali il cittadino vuole usufruire di **detrazione o deduzione fiscale** (es. acquisto occhiale da vista da un ottico, medicinale in farmacia), **non è possibile partecipare alla lotteria.**

Pertanto, **l'esercente non può registrare – per lo stesso documento commerciale – sia il codice fiscale che il codice lotteria del cliente** (questa regola deriva dal vincolo di preservare la riservatezza dei dati personali del cliente).

Esempi di spesa in un Centro Ottico:

- a) se il cliente acquista solo un prodotto che non è un dispositivo medico detraibile (es. catenella per occhiali), può partecipare alla lotteria fornendo il codice lotteria, pagando elettronicamente e ricevendo il documento commerciale con l'evidenza dell'operazione, del codice lotteria e del pagamento (totale) in elettronico;
- b) se il cliente acquista un dispositivo medico detraibile (es. occhiale da vista, lenti a contatto graduate) e mostra la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria e quindi non potrà mostrare anche il codice lotteria, quindi il documento commerciale riporterà solo il codice fiscale del cliente;
- c) se il cliente acquista sia un prodotto detraibile sia un prodotto non detraibile e decide di mostrare la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Suggerimenti per l'esercente

- ✓ Assicurarsi - contattando il tecnico del Registratore Telematico - che l'apparecchio sia **adeguato per la registrazione del codice lotteria e per la trasmissione dei dati**
- ✓ Verificare che sulla tastiera del Registratore Telematico ci sia il **tasto che consente di specificare che il pagamento è avvenuto elettronicamente** (tutti i registratori telematici sono omologati per poter specificare che il pagamento è avvenuto elettronicamente piuttosto che in contanti, quindi se la tastiera dell'RT non ha il tasto del pagamento elettronico basta configurarlo mediante una semplice operazione che usualmente è descritta anche nel manuale operativo dei singoli apparecchi)
- ✓ Segnalare ai clienti la possibilità di partecipare alla lotteria presso il proprio esercizio



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Rifiuto di accettare il codice lotteria

La legge non prevede sanzioni per l' esercente che non consente la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Tuttavia, il cliente – a partire dal prossimo mese di **marzo** – potrà effettuare una **segnalazione all' Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza**: tali segnalazioni sono utilizzate nell' ambito delle **attività di analisi del rischio di evasione**.

Le segnalazioni devono essere «**qualificate**»: il cittadino dovrà accedere alla sua area riservata del portale Lotteria, specificare la partita IVA dell' esercente e indicare il motivo della segnalazione.